ATTI UFFICIALI

Documenti ed Informazioni su Statuti - 23/07/2024 09:48:23

Dati Cliente

Denominazione:

Indirizzo: Frazione:

C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto

User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 4096403043_0556385

Ragione Sociale: CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZI ONI

Indirizzo: GIOVANNI AMENDOLA 00185 ROMA RM

CCIAA: RM NREA: 610981

Documento: STATUTO



STATUTO

CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA GIOVANNI

AMENDOLA 5 Numero REA: RM - 610981 Codice fiscale: 07451720580

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Allegato C all'Atto a Raccolta n. 9.607

STATUTO

della

Società cooperativa

"CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA Società Cooperativa per Azioni"

TITOLO I

Costituzione, sede, durata, scopo, oggetto.

Articolo 1

(Costituzione)

E' costituita, con sede nel Comune di Roma, una società cooperativa, sotto forma di Società cooperativa per Azioni, denominata: "CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" (la Società e/o la Cooperativa).

La Società, costituita ai sensi dell'art. 17 comma 2 l. 27 febbraio 1985, n. 49, è un ente partecipato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il Ministero), secondo le modalità di cui all'art. 1 del Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato del 4 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Articolo 2

(Durata)

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 3

(Scopo)

La Cooperativa è ispirata ai principi di mutualità di cui al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e svolge la propria attività senza finalità di lucro nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, ai sensi degli artt. 2512, ss, cod. civ., nel rispetto della 1. 27 febbraio 1985, n. 49, nonché del D.M. delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2005, portante i regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui agli artt. 2513 e ss., cod. civ..

Pertanto, la Cooperativa esercita la propria attività finanziaria non nei confronti del pubblico ma esclusivamente in favore di cooperative socie. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi di soggetti terzi.

Articolo 4

(Oggetto)

La Società, che opera ai sensi e per gli effetti della 1. 49/1985, cit., ha quale obiettivo precipuo la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione, e si propone di promuovere e favorire la costituzione, lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese nella forma di società cooperativa, con esclusivo riferimento a quelle di produzione e lavoro ed alle cooperative sociali.

Per il conseguimento di tali fini, la Società, operando quale investitore istituzionale ai sensi, per gli effetti e nei limiti della 1. 49/1985, cit., e senza scopo di lucro, può:

- a) assumere partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale sociale di cooperative di produzione lavoro e cooperative sociali in qualità di socio finanziatore e/o sovventore, ovvero attraverso la sottoscrizione di azioni di partecipazione cooperativa, ovvero attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative ai sensi dell'art.2526 cod.civ.;
- b) concedere alle società partecipate finanziamenti ed altri sostegni di natura finanziaria, ai tassi di mercato o a condizioni agevolate in conformità a specifiche disposizioni agevolative nonché sottoscrivere obbligazioni, anche convertibili, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile;
- c) provvedere, direttamente e/o in regime di concessione e/o di convenzione con Enti Pubblici o privati, alla gestione di misure e/o di strumenti finalizzati a garantire sostegno finanziario alle imprese cooperative, ivi compresi specifici Fondi di agevolazione e sostegno delle imprese cooperative previsti da disposizioni di Legge regionali, nazionali o dell'Unione Europea;
- d) essere destinataria di fondi pubblici nazionali o regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali;
- e) svolgere attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative, in particolare di quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferirne la proprietà ai lavoratori.
 - La Società potrà, inoltre, gestire direttamente e fornire, nell'esclusivo interesse delle cooperative partecipate, i seguenti servizi di assistenza e consulenza tecnica, organizzativa e finanziaria relativamente:
- 1. al buon funzionamento delle varie funzioni aziendali, quali ad esempio,

- l'organizzazione del lavoro e della produzione, la struttura commerciale e la politica di marketing, la pianificazione finanziaria ed i rapporti con gli Istituti di credito, il centro di programmazione e controllo, la formazione del personale, la ricerca scientifica;
- alla realizzazione di studi o progetti di fattibilità finalizzati allo sviluppo aziendale e alla salvaguardia occupazionale, nonché alla nascita ed al consolidamento di imprese cooperative;
- 3. alla realizzazione di progetti finalizzati all'accesso ai benefici ed agli aiuti previsti dai programmi e dagli appalti della Unione Europea;
- 4. alla realizzazione di corsi di formazione a tutti i livelli, finalizzati alla formazione continua degli occupati delle imprese cooperative e all'inserimento di nuovi occupati nel mondo del lavoro.
- La Cooperativa costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ed adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- La cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari ad esclusivo giudizio dell'Organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e, così, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:
- a) perfezionare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- b) concedere ai soci finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nell'interesse delle cooperative partecipate; assumere in locazione, noleggiare impianti, macchinari ed attrezzature industriali, agricole, commerciali, da cedere in proprietà o in godimento, con o senza patto di futura vendita, o in subaffitto o a titolo di noleggio alle cooperative partecipate;
- c) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo, se del caso, le opportune garanzie e, più in generale, accedere ai mercati finanziari allo scopo di compiere ogni tipo di operazione finanziaria consentita dalla legge o specificatamente autorizzata;
- d) ottenere contributi e mutui da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione, nonché finanziamenti da soci, fermo il divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico;
- e) concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali nell'interesse dei propri Soci;
- f) stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici e privati, società specializzate e professionisti;
- g) aderire e partecipare ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo nonché a enti, associazioni, organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento

cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

TITOLO II

Soci

Articolo 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato, con il limite di cui all'art. 2522, cod. civ.. Possono far parte della Società le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative sociali e loro consorzi, altri enti cooperativi, società ordinarie e, in genere, altri enti pubblici e privati i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

- Il Ministero titolare dei diritti azionari può partecipare alla Società, anche con le modalità previste dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 possono far parte della Società:
- a) i Soci sovventori che investono capitali nell'attività sociale sottoscrivendo le apposite azioni di cui al successivo art. 12;
- b) i Soci sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui al successivo art. 13, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge
- Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni. I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa acquisiscono la qualifica di "Soci finanziatori". Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 c.c.

Articolo 6

(Domanda di adesione)

Gli enti di cui al precedente articolo che intendono aderire alla Società devono presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1. copia autentica dello statuto sociale;
- 2. certificato camerale;
- 3. estratto della deliberazione di adesione, dichiarato conforme e sottoscritto dal legale rappresentante, adottata dall'Organo sociale competente in conformità allo statuto, con l'indicazione del numero di azioni che si intende sottoscrivere;
- 4. copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, regolarmente approvato;
- 5. indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA.

Le cooperative e loro consorzi debbono indicare gli estremi dell'iscrizione nell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Imprese e del

Made in Italy, quale risultante dal Registro delle Imprese.

I soci sono obbligati:

- a) alla liberazione delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa;
- b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa.

Articolo 7

(Domicilio dei soci - Diritti dei soci - Decadenza dalla qualità di socio)

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora nell'esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Decadono dalla qualità di soci gli enti per i quali sia aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, oppure sia dichiarato fallimento o l'analoga procedura concorsuale, denominata "liquidazione giudiziale", che sostituirà la procedura fallimentare all'esito dell'entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Articolo 8

(Ammissione)

Il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e verificata la documentazione di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla sua ricezione da parte della Società e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere se il recesso non pregiudica il possesso dei requisiti richiesti dalla legge alla Società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento alla Società.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 36.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso totale o parziale del Ministero titolare dei diritti azionari è esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto del Ministro Industria Commercio e Artigianato del 4 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10

(Esclusione)

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o

assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 36.

Articolo 11

(Liquidazione)

Gli enti che perdono la qualità di socio hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente aumentato ai sensi del successivo art. 18, lettera c), comunque nei limiti previsti dall'art. 2514, cod. civ..

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della domanda di rimborso.

La liquidazione della quota di capitale può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III

Azioni del socio sovventore, di partecipazione cooperativa e strumenti finanziari di debito

Articolo 12

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi nella Società soci sovventori disciplinati dall'art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59. I conferimenti effettuati dai soci sovventori sono rappresentati da azioni e sono imputati in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

 ${\tt L'ammissione~del~socio~sovventore~\grave{e}~deliberata~dall'Organo~amministrativo.}$

La trasferibilità delle azioni dei soci sovventori o la costituzione sulle stesse di diritti o vincoli di qualsivoglia natura è subordinata al gradimento dell'Organo amministrativo. Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o nel caso in cui per condizioni oggettive, o per l'attività svolta, il suo ingresso nella Società possa risultare pregiudizievole

per il proseguimento dell'oggetto sociale o sia in conflitto con gli interessi della Società o degli altri soci.

La delibera di emissione delle azioni di sovvenzione disciplinerà:

- a) i rapporti tra la Società ed i soci sovventori;
- b) l'attribuzione dei voti per i soci sovventori: a ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare in ogni caso un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;
- c) i tempi e le modalità del recesso del socio sovventore, nonché il rimborso del capitale conferito;
- d) il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori che potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci ordinari. In ogni caso e comunque la maggiorazione non potrà essere superiore al 2% (due per cento) rispetto al tasso stabilito per gli altri soci;
- e) le modalità con le quali deve essere rivalutato il rimborso del capitale conferito al valore nominale spettante al socio recedente.
- La qualità di socio sovventore è compatibile con quella di socio ordinario.

In caso:

- a) di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci ordinari;
- b) di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci ordinari.
- I soci sovventori sono obbligati:
- a) alla liberazione delle azioni sottoscritte;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 13

(Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, 1. 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili nei limiti stabiliti dall'art. 5, 1. 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo, previo parere dell'Assemblea speciale degli

azionisti di partecipazione. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione di cui al successivo art. 32, determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Articolo 14

(Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Società può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti in alternativa:

- d) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- e) unicamente diritti patrimoniali.
- I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'Organo di controllo.

L'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto è disciplinata dall'art. 2541 cod. civ.

Articolo 15

(Obbligazioni)

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari privi di diritto di voto, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, nel rispetto della previsione dell'art. 2514, co. 1, lettera b) cod. civ.;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV

Patrimonio, esercizio sociale, bilancio

Articolo 16

(Elementi costitutivi)

- Il patrimonio netto della Società è costituito:
- 1. dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato:
 - a) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di 516,00 (cinquecentosedici e centesimi zero) Euro;
 - b) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di Euro 516,00 (cinquecentosedici e centesimi zero) destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4, co. 4, del presente Statuto;
 - c) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 516,00 (cinquecentosedici e centesimi zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'art. 13 del presente Statuto;
 - d) dalle azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art 2526, cod. civ.;
- 2. dalla riserva legale formata con gli utili dell'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- 3. dalla riserva straordinaria;
- 4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, consequentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Società può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. cod. civ.

Articolo 17

(Caratteristiche delle azioni cooperative)

Le azioni cooperative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza il preventivo gradimento del Consiglio di amministrazione.

In caso di diniego del gradimento - che l'Organo amministrativo dovrà motivare in ragione dell'interesse sociale - l'Organo amministrativo dovrà indicare al socio alienante altro acquirente da sostituire, alle medesime condizioni, a quello sgradito.

A tal uopo, l'alienante dovrà comunicare all'Organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo dovrà deliberare entro trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della predetta comunicazione. In mancanza il gradimento si intenderà accordato.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i certificati azionari ai sensi dell'art. 2346, co. 1, cod. civ.

Articolo 18

(Bilancio di esercizio)

 ${\tt L'esercizio}$ sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ult. co., cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dall'art. 11, l. 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, 1. 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni, dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo III del presente Statuto e comunque in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- Il Ministero, titolare dei diritti azionari, avrà diritto all'eventuale rivalutazione delle azioni ed a una loro remunerazione superiore di 2 punti a quella prevista per i soci cooperatori. I dividendi erogati al Ministero titolare dei diritti azionari sono imputati ad aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 1, co. 6, Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 4 aprile 2001;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO V
Organi sociali

Articolo 19 (Organi sociali)

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- f) l'Assemblea speciale degli obbligazionisti;
- g) l'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari.

Articolo 20

(Assemblea generale)

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

- L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca i titolari delle cariche sociali;
- nomina e revoca i sindaci, ad eccezione del Presidente e di un sindaco supplente la cui nomina è riservata al Ministero ai sensi dell'art. 1, VII comma, del D.M. 4 aprile 2001;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera in merito alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio, in caso di rigetto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:
- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
- Il termine è di centottanta giorni se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal Collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406, cod. civ.;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
- L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dello Statuto;
- sullo scioglimento della Società e sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Statuto aggiornato al 12-06-2024

> sull'emissione delle azioni del socio sovventore, di partecipazione cooperativa, dei soci finanziatori ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

Articolo 21

(Modalità di convocazione)

Il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 22

(Validità)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati dai soci presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto

verbalizzante.

Articolo 23

(Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci iscritti nel libro dei soci nei 90 (novanta) giorni dalla data di convocazione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati in Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto. Ciascun socio sovventore ha diritto ad un numero di voti non superiore a cinque, secondo quanto stabilito dalla relativa delibera di emissione ai sensi del precedente art.12.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o eventualmente rappresentati in Assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla modificazione dell'oggetto sociale, sul cambiamento del tipo e sulla fusione della Cooperativa con altri enti, le deliberazioni, per essere valide, devono essere adottate, da un'Assemblea appositamente convocata, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nei casi previsti dall'art. 2437, cod. civ., i Soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la relativa dichiarazione deve essere comunicata alla Cooperativa nei termini indicati nel medesimo art. 2437, cod. civ..

Articolo 24

(Rappresentanza nell'Assemblea dei soci)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto di voto (e, trattandosi di soci persone giuridiche, dalla persona che sia titolare di ufficio dal quale derivino poteri rappresentativi, nell'organigramma del socio delegato); non è possibile conferire deleghe di voto agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo ed ai dipendenti di CFI, o di società da quest'ultima controllate. Ad ogni socio (o rappresentante legale di socio) non possono essere conferite più di 5 (cinque) deleghe.

Articolo 25

(Procedure)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del

Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in carica e, in loro assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede l'Assemblea stessa. Il Segretario può essere anche una persona estranea alla Società ovvero un Notaio. Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio; in questo caso non si darà luogo alla nomina del Segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova.

Articolo 26

(Il Presidente)

- Al Presidente del Consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al/i Vice Presidente/i spettano:
- a) la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, nonché la rappresentanza processuale della Società, sia attiva sia passiva, dinnanzi ad ogni Autorità giudiziaria, nominando all'uopo avvocati e procuratori con procure sia speciali che generali alle liti;
- b) il conferimento di procure e deleghe agli amministratori e dipendenti della Società per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti della Società mediante procura generale o speciale;
- c) la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati di somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 27

(Consiglio di amministrazione)

- Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a 7 (sette) e non superiore ad 11 (undici) membri eletti tra le persone indicate dai soci.
- I consiglieri rappresentanti dei Soci sovventori e dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, non possono costituire più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, fermo quanto previsto al paragrafo successivo.
- Il Ministero, titolare dei diritti azionari come socio sovventore, nomina un componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 7, D.M. 4 aprile 2001, cit. e successive modificazioni ed integrazioni.
- La maggioranza dei Consiglieri deve essere comunque espressa dai Soci cooperatori.
- Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Essi hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina ed al rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nel caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, attribuendo a questi i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, co. 4, cod. civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

- Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.
- Il Consiglio potrà anche costituire un Comitato Esecutivo fra i suoi componenti stabilendone la composizione e le mansioni.
- Il Comitato sarà presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Comitato Esecutivo saranno verbalizzate in apposito libro da tenere con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di amministrazione.

Articolo 28

(Riunioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede della Società che altrove, dal Presidente ed, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da ciascun Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di questo /i ultimo/i, dal Consigliere delegato più anziano tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è fatto a mezzo e-mail, fax (rispettivamente all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax notificato alla Società) od altro mezzo idoneo, non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del Collegio sindacale.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione con votazione palese possono tenersi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione ed eventualmente il segretario.

Articolo 29

(Decadenza)

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, possono dal Consiglio stesso essere dichiarati decaduti. In caso di vacanza dei membri del Consiglio, si provvede a norma di legge, ferme restando le attribuzioni speciali in tema di nomina previste dal presente Statuto e dai regolamenti ivi indicati.

Articolo 30

(Poteri)

- Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all'Assemblea.
- Il Consiglio di amministrazione ha, pertanto, tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, quali per esempio quelle di:
- a) assumere partecipazioni in Società ed enti, emettere titoli di debito in conformità alle leggi vigenti e sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni e titoli di debito emessi dalle cooperative;
- b) curare il coordinamento tecnico-finanziario delle cooperative partecipate, prestando loro ogni opportuna assistenza; stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti pubblici e privati; fornire finanziamenti, garanzie e fidejussioni per la concessione di crediti; accettare donazioni, lasciti, elargizioni di enti pubblici e privati, contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- c) compiere ogni tipo di operazione finanziaria in Euro o in valuta consentita dalla legge o specificatamente autorizzata, ponendo in essere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari od opportuni per il loro perfezionamento;
- d) conferire procure sia generali, purché specifiche, che speciali;
- e) fissare l'organico della Società, assumere e licenziare il personale dipendente;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci e la

relativa liquidazione della quota di capitale sociale;

- g) deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- h) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- i) nominare consulenti;
- j) transigere, compromettere, acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- k) istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze, fissandone le norme di funzionamento.

Articolo 31

(Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra quelli in possesso dei requisiti di legge.

Ai sensi dell'art. 1, co. 7 D.M. 4 aprile 2001, cit., e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente del Collegio sindacale e un sindaco supplente sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I restanti membri effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea dei soci

Il Collegio sindacale esercita tutte le funzioni previste dall'art. 2403, cod. civ.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base della normativa vigente.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate e/o controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ.. L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ., salvo che l'Assemblea in sede di rinnovo del Collegio deliberi di affidarla ad un revisore contabile od a una società di revisione.

Ai sensi dell'art 14, co. 12, l. 12 novembre 2011 n. 183, al Collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni di organismo di vigilanza, di cui all'art. 6, co. 4 bis, art. 6, D. Lgs n. 231/2001, cit., e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 32

(Assemblea speciale)

Un'Assemblea speciale viene formata tra tutti i soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa; per essa valgono, ove compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei Soci.

L'Assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulla approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

All'Assemblea speciale sono demandate tutte le funzioni, con i relativi diritti ed obblighi, previste dalla 1. 31 gennaio 1992, n. 59, *cit.*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 33

(Organismo interno di vigilanza e trasparenza)

La Società adotta il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e le procedure disciplinate dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit. e modificazioni ed integrazioni, al fine di esonerare l'ente da ogni responsabilità in relazione ai reati eventualmente commessi, nel suo interesse, dalle persone indicate all'art. 5, 231/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di amministrazione nomina un organismo, monocratico o collegiale, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e riferisce all'Organo di amministrazione.

L'organismo di vigilanza esegue il monitoraggio ed attesta l'assolvimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione indicati nel D.Lgs. 33/2013, 231/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitando ogni altra attività di verifica allo stesso espressamente attribuita dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 34

(Protocollo di legalità)

La Società, nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da cui è partecipata, è impegnata a:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, imparzialità, trasparenza e correttezza, nonché ad una solida integrità etica;
- osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

TITOLO VI

Articolo 35

(Scioglimento della Società)

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

La Cooperativa ha l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione dell'intero proprio patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11, 1. 31 gennaio 1992, n.59

TITOLO VII

Articolo 36

(Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su richiesta della parte più diligente. La sede dell'arbitrato deve intendersi stabilita presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina salvo proroga concessa dalle parti. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano gli artt.838 bis e ss. c.p.c..

Articolo 37

(Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sugli enti cooperativi retti dai principi della mutualità.

Firmato:
Mauro Frangi
Silvia Giulianelli

Copia su supporto informatico conf	
documento su supporto cartaceo, ai	
comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del	7 marzo 2005, che si
trasmette per la registrazione ad	uso del Registro delle
Imprese.	
Imposta di bollo assolta all'origin	e ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.	
I	

Notaio Silvia GIULIANELLI Lungotevere Flaminio n.24 00196 - ROMA Tel.06.855.79.78 sgiulianelli@notariato.it